

Energie rinnovabili, il Gse riesamina le richieste di qualifica degli impianti

Facendo seguito all'approvazione della Legge 129/2010 del 19 agosto 2010, "Salva-Dia", il Gestore dei servizi elettrici (Gse) ha deciso di riesaminare tutte le domande di impianti alimentati a fonti rinnovabili che erano state rigettate alla richiesta di qualifica, per carenza di titolo autorizzativo idoneo.

Con la legge 129/2010 si fanno salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività "per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultano avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle indicate dalla normativa statale a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (art.1 quater).

Si chiarisce, così, la posizione di alcuni impianti che pur essendo stati autorizzati con la normativa regionale, erano stati dichiarati illegittimi, salvaguardando gli impianti esistenti e dando chiarezza al territorio.

Si fissa inoltre il termine ultimo del 17 gennaio 2011 per l'entrata in esercizio degli impianti, in ottemperanza al rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 18/12/2008 "Incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi dell'art.2 comma 150 della legge del 24 dicembre 2007, n.244", i titolari possono inviare al Gse Divisione Operativa Direzione Ingegneria, Unità Qualifiche Impianti, la documentazione necessaria che attesti l'entrata in esercizio entro il 16 gennaio 2011, al fine di consentire al Gse il riesame del provvedimento di diniego nei termini e nelle condizioni previste dalla legge 241/1990.

Nel caso in cui si non riesca ad ultimare nei termini previsti l'impianto, il 17 gennaio 2011, non resta che attivare il procedimento per l'autorizzazione unica, come previsto dal D.Lgs 387/2003.